



16597/15

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

*SANZIONI
AMMINISTRATIVE
IN MATERIA
FINANZIARIA
E TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 27354/2009

Dott. ANTONIO GRECO - Presidente - Cron. 16597
Dott. MARIO CIGNA - Consigliere - Rep.
Dott. MASSIMO FERRO - Consigliere - Ud. 27/03/2015
Dott. GUIDO FEDERICO - Rel. Consigliere - PU
Dott. GIULIA IOFRIDA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 27354-2009 proposto da:

BVGC elettivamente domiciliato
in ROMA VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio
dell'avvocato PASQUALE DI RIENZO, rappresentato e
difeso dall'avvocato BUSIRI VICI MARIO giusta delega
a margine;

- ricorrente -

2015

1267

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore costituita con c/ric. 08/02/2010,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 89/2008 della COMM.TRIB.REG.

di ROMA, depositata il 27/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 27/03/2015 dal Consigliere Dott. GUIDO

FEDERICO;

udito per il ricorrente l'Avvocato DI RIENZO che si

riporta al contenuto del ricorso ed alla memoria

depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso

per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con avviso di accertamento ritualmente notificato all'architetto BVGC

l'Agenzia delle Entrate accertava ai sensi dell'art. 39 comma 1 lett d) Dpr 600/73 a carico del contribuente maggiori compensi nella misura di lire 39.994.000, con conseguenti maggiori imposte ai fini Irpef, Irap ed Iva, in conseguenza della difformità della percentuale di ricarico applicata dal contribuente rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza.

La CTR del Lazio, confermando la sentenza di primo grado, respingeva il ricorso del contribuente.

Il giudice di appello, in particolare, premesso che lo scostamento tra la percentuale di ricarico e quella media del settore giustificava l'accertamento analitico-induttivo, osservava che il contribuente aveva sottoscritto un accertamento con adesione, che prevedeva un abbattimento dell'imponibile in misura del 50%, e che detto accertamento era stato disatteso per mancato versamento di quanto ivi stabilito.

Rilevava inoltre che il contribuente nulla aveva ecepito in ordine alle deduzioni dell'Ufficio, secondo cui gli stessi conteggi presentati dal contribuente nell'ambito del c.d. studio di settore, recavano maggiori compensi per oltre 7.000,00 euro rispetto ai redditi dichiarati.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, il contribuente.

L'Agenzia resiste con controricorso.

Il contribuente ha depositato memoria ex art. 378 cpc.

Motivi della decisione

Con il *primo motivo di ricorso* il contribuente denuncia l'omessa e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360 n.5) cpc in ordine alla mancata considerazione da parte della CTR degli specifici rilievi che erano stati sollevati dal contribuente e che inficiavano le risultanze dell'accertamento induttivo effettuato dall'Ufficio.

Con il *secondo motivo di ricorso* si denuncia la contraddittoria ed insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 n.5) cpc, lamentando che la CTR abbia richiamato in motivazione un accertamento con adesione che non si era di fatto perfezionato e che era stato disatteso dall'Ufficio.

Con il *terzo motivo* si denuncia violazione a falsa applicazione dell'art. 37 Dpr 600/73, con riferimento all'art. 360 n.3) cpc, deducendo che la CTR aveva di fatto attribuito efficacia di presunzione assoluta alle risultanze dei parametri, omettendo di prendere in considerazione la contraria prova fornita dal contribuente.

I motivi, che, in ragione dell'intima connessione, vanno unitariamente esaminati, sono fondati.

La CTR ha infatti affermato che l'accertamento è stato effettuato sulla base dello scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli presunti, sulla base della c.d. media di settore prevista dal D 29.3.1997.

Orbene costituisce orientamento consolidato di questa Corte, cui si intende darsi senz'altro continuità, che l'accertamento induttivo del reddito è consentito, anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette, qualora la contabilità possa essere considerata complessivamente inattendibile in quanto confliggente con regole fondamentali di ragionevolezza (Cass.n.5870/2003).

In particolare è stato affermato che l'accertamento di maggiori ricavi d'impresa può essere affidato alla considerazione della difformità della percentuale di ricarico applicata dal contribuente rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza, soltanto ove tale difformità² aggiunga livelli di abnormità ed irragionevolezza tali da privare appunto la documentazione contabile di ogni attendibilità (Cass.26388/05).

Le medie di settore, infatti, non costituiscono un fatto noto, storicamente provato, dal quale argomentare quello ignoto da provare, ma il risultato di una mera estrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei che fissa una regola d'esperienza: dette medie, pertanto, non sono idonee, di per sé stesse, ad integrare gli estremi di una prova per presunzioni.

L'Amministrazione finanziaria pertanto non è legittimata a procedere all'accertamento induttivo, al di fuori delle ipotesi tipiche previste dagli artt. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, allorché si verifichi uno scostamento *non significativo* tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore ma solo quando venga ravvisata una "grave incongruenza."

Ai fini dell'accertamento di un maggior reddito d'impresa, dunque, non basta il solo rilievo dell'applicazione, da parte del contribuente, di una percentuale di ricarico diversa dalla media riscontrata nel medesimo settore commerciale, dovendo lo scostamento essere di proporzioni assolutamente rilevanti.(Cass. 26481/2014)

Al di fuori di tale ipotesi occorre che risulti qualche elemento ulteriore incidente sull'attendibilità complessiva della dichiarazione e la concreta ricorrenza di circostanze gravi, precise e concordanti.

Orbene nel caso di specie, da un lato viene dato rilievo al mero dato dello scostamento in sé considerato, senza valutare l'eventuale carattere di abnormità dello stesso in relazione al caso concreto, dall'altro non risultano specificamente confutate le specifiche argomentazioni e contestazioni sollevate dal contribuente in ordine alla propria qualifica di membro della Commissione Edilizia del Comune di Roma e conseguente incompatibilità dell'esercizio della propria attività professionale nel territorio del Comune di Roma, nonché sulla separata indicazione, in dichiarazione, di una parte del proprio compenso, ed infine di essere già titolare di pensione di anzianità, e di aver dunque prestatato, in conseguenza di tale ulteriore fonte di reddito e dell'età, un minor impegno lavorativo.

Non può inoltre attribuirsi rilevanza, ai fini della legittimità dell'accertamento induttivo, al mancato perfezionamento dell'accertamento con adesione, derivante dal mancato pagamento del relativo importo da parte del contribuente .

La sentenza della CTR, che si è limitata a rilevare lo scostamento tra ricavi dichiarati ed accertati e non ha in alcun modo dato conto della concreta situazione del contribuente e delle sue specifiche contestazioni, va dunque cassata con rinvio ad altra sezione della medesima CTR, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi ad altra sezione della medesima CTR, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma il 27 marzo 2015

L'Estensore

Dott. Guido Federico




Il Presidente

Dott. Antonio Greco



Il Funzionario Giudiziario
Marcello Baragona



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL ... 7 AGO 2015



Il Funzionario Giudiziario
Marcello BARAGONA



CASSAZIONE.NET